



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Mobilità Urbana
Settore Regolazione**

ORDINANZA

ATTO N. ORM 442 DEL 17/04/2026

OGGETTO: VIA PINETTI

**MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE ISTITUZIONE DI
"STRADA SCOLASTICA" CON LIMITE DI VELOCITA' MASSIMA DI 30
KM/H**

IL DIRIGENTE

Ritenuto opportuno regolamentare la circolazione nella via in oggetto, in prossimità dell'Istituto scolastico "Secondaria di 1° grado Govi" sito in via Pinetti, nel territorio del Municipio III-bassa Valbisagno, secondo i criteri di tutela della sicurezza stradale, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate da bambini e utenti vulnerabili;

Considerato che

- sebbene l'art. 7, comma 11-bis, del Codice della Strada preveda la possibilità, nelle zone scolastiche urbane, di limitare o escludere la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli in orari e modalità stabiliti con ordinanza del Sindaco, nel caso di specie non è stato possibile applicare tale disciplina, in quanto la strada oggetto di intervento costituisce un asse viario di collegamento indispensabile tra tratti di viabilità non raggiungibili attraverso percorsi alternativi. Tale circostanza rende impossibile introdurre limitazioni tali da impedire completamente o parzialmente la circolazione veicolare, in quanto ciò comprometterebbe la continuità del transito e la funzionalità della rete stradale locale;
- la creazione di una "Strada Scolastica" rappresenta una misura di moderazione del traffico finalizzata a ridurre la velocità dei veicoli e aumentare la sicurezza dell'ambito stradale in prossimità delle scuole;

Richiamati

- l'articolo 7 del codice della strada ove attribuisce ai Comuni il potere di adottare

disposizioni relative alla circolazione nei centri abitati, che si concretizzano sia in misure derogatorie, temporanee o d'urgenza, sia in limitazioni e blocchi temporanei al traffico nei medesimi centri;

- l'articolo 142 del Codice della strada, che al comma 2 testualmente recita: *“Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti...omissis...”*
- la Direttiva MIT n. 4620 del 01/02/2024 adottata ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 sulla disciplina dei limiti di velocità nell'ambito urbano;

Ravvisato

- che in forza del combinato disposto del suddetto articolo 7 e dell'articolo 6, commi 1, 2 e 4, tale potere deve essere esercitato nel rispetto del bilanciamento di interessi tra il diritto alla mobilità e alla libera circolazione dei cittadini e le ineludibili esigenze di promozione della sicurezza della circolazione;
- che i provvedimenti adottati dagli enti proprietari delle strade in attuazione dell'articolo 142, comma 1 devono essere uniformati ad un approccio capillare, consistente nell'introduzione di deroghe rispetto al limite generale dei 50 km/h solo per aree delimitate;

Attesi i sopralluoghi e le ricognizioni ambientali che hanno portato a valutare l'opportunità di migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione e la tutela degli utenti vulnerabili della strada, con particolare riferimento agli studenti;

Verificato che la strada in oggetto presenta le seguenti caratteristiche strutturali ed ambientali:

- un rilevante flusso pedonale, particolarmente concentrato nelle fasce orarie di ingresso e uscita dall'attività scolastica presente nell'area;
- un movimento pedonale e veicolare complessivamente intenso, che determina frequenti interazioni tra utenti deboli della strada e traffico veicolare;
- la presenza di attraversamenti pedonali non semaforizzati lungo un tratto caratterizzato da alta frequentazione di pedoni, con conseguente aumento delle condizioni di vulnerabilità degli utenti più esposti;

Ravvisata

- che in forza del combinato disposto del suddetto articolo 7 e dell'articolo 6, commi 1, 2 e 4, tale potere deve essere esercitato nel rispetto del bilanciamento di interessi tra il diritto alla mobilità e alla libera circolazione dei cittadini e le ineludibili esigenze di promozione della sicurezza della circolazione;
- che i provvedimenti adottati dagli enti proprietari delle strade in attuazione dell'articolo 142, comma 1 devono essere uniformati ad un approccio capillare, consistente nell'introduzione di deroghe rispetto al limite generale dei 50 km/h solo per aree delimitate;

Atteso che rimangono valide le norme dell'art. 141 del Codice della Strada in ordine all'obbligo per i conducenti di adeguare la velocità per specifiche circostanze, a prescindere dal limite massimo imposto;

Accertato che nell'ambito del progetto di miglioramento della sicurezza stradale sul territorio cittadino sono allo studio interventi mirati alla tutela dei pedoni, quali tradizionali utenti deboli della strada, interventi che permettano di mettere in sicurezza i tratti viari che presentino un potenziale pericolo per l'utilizzo degli attraversamenti pedonali;

Considerato inoltre che, fra le misure atte a migliorare la sicurezza dei pedoni, è ricompresa la messa in opera di adeguata segnaletica orizzontale e verticale, ivi compresa la tracciatura di sistemi di rallentamento ad effetto ottico, c.d. "*rallentatori ottici di velocità*";

Ritenuto di provvedere in merito, e valutata l'opportunità di attuare dette misure in alcuni tratti delle vie in parola laddove le condizioni di traffico siano valutate di particolare criticità;

Visto la nota trasmessa per le vie brevi dal Municipio III - Bassa Valbisagno in data 20/02/2026, quale riscontro alla nota prot. n. 48999 del 02/02/2026, con la quale sono state indicate le zone in cui si ravvisa la necessità di adottare delle modifiche viabilistiche per la presenza di istituti scolastici;

Visti inoltre

- le valutazioni viabilistiche di polizia stradale ai sensi della D.D.117.0.0.5/2013;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- l'Art.179 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 495/1992);
- l'art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 09.04.2024;

ORDINA

Nei sottoindicati tratti stradali, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

in via Pinetti, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Ginestrato e il civ. n. 86 rosso in prossimità dell'Istituto scolastico "Secondaria di 1° grado Govi" sono istituite le seguenti prescrizioni:

- Istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h;
- Sono confermati e istituiti sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, costituiti da bande trasversali progressive a spessore crescente nel senso di marcia, in prossimità degli attraversamenti pedonali presenti nel tratto interessato.

Sono abrogate le precedenti ordinanze in contrasto con la presente.

Il presente atto è reso noto al pubblico mediante la prescritta segnaletica stradale, installata nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, in conformità al Regolamento di Esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 16.12.92 N. 495).

MANDA

Ad A.S.ter per rendere noto al pubblico, mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa, in conformità al regolamento di Esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 16.12.92 N. 495).

Alla Direzione Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gianluca Giurato

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



inizio



fine



Planimetria 2

